MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'

Art. 12

Trattamento economico del personale docente universitario

Al personale insegnante delle universita' ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato e' attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui alla tabella allegata. Detto assegno e' sostitutivo della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni. L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono

dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale. L'incarico non puo' avere durata superiore a cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1980, N. 28. Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973. I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo. (4)(5)

Versione in vigore dal 1 agosto 1980, non più in vigore dal 29 aprile 1987 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'Universita'
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 20 maggio 1975, n.170 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria".

(5) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 23.07.1975 n. 195),ha dichiarato " l'illegittimita' derivata dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 766), per la parte che riguarda i docenti universitari con parametro 825."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-universita/art-12-trattamento-economico-del-personale-docente-universitario/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it